



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 21 novembre 2016 n.139

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 19, commi 1 e 3, della Legge 28 giugno 2010 n.118;

Visto l'articolo 22 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 che consente la deroga alle norme sull'adozione di atti in regime di ordinaria amministrazione nel caso in cui l'atto si renda necessario e urgente nell'interesse della Repubblica o sia obbligatorio e vincolato nei tempi dalla legge;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.7 adottata nella seduta del 15 novembre 2016 e considerato che si rende necessario procedere all'adozione del decreto delegato in oggetto in quanto vincolato nei tempi dalla legge;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

REGOLAMENTAZIONE DEI FLUSSI DI MIGRAZIONE PER MOTIVI DI LAVORO E PER ESIGENZE STRAORDINARIE PER L'ANNO 2017

Art. 1

1. Il presente decreto delegato stabilisce il numero dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro e per esigenze straordinarie che potranno essere rilasciati a stranieri per l'anno 2017, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 28 giugno 2010 n. 118 e successive modifiche.

Art. 2

1. Il numero massimo di permessi di soggiorno stagionali per motivi di lavoro, di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a) e comma 3 della Legge 28 giugno 2010 n. 118 e successive modifiche, è di 300 così ripartiti:

- a) 275 permessi di soggiorno stagionale a lavoratori migranti occupati nel settore turistico, alberghiero e commerciale.
- b) 25 permessi di soggiorno stagionale a lavoratori migranti impegnati nel settore agricolo.

Art. 3

1. Il numero massimo di permessi di soggiorno temporanei per motivi di lavoro, di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b) e comma 4 della Legge 28 giugno 2010 n. 118 e successive modifiche, è di 510 così ripartiti:

- a) 20 permessi di soggiorno temporaneo a lavoratori migranti impiegati come assistenti di persone con problemi di disabilità e/o invalidità;

- b) 30 permessi di soggiorno temporaneo a lavoratori migranti impiegati come assistenti alla famiglia;
- c) 450 permessi di soggiorno temporaneo a lavoratori migranti impiegati come assistenti anziani;
- d) 20 permessi di soggiorno temporaneo a lavoratori migranti riservati a personale altamente specializzato nel processo d'internazionalizzazione del settore bancario, industriale, tecnologico, previa dettagliata e specifica relazione del datore di lavoro in cui siano indicati i contenuti del progetto, requisiti e tempistiche del professionista.

Art. 4

- 1. Il numero massimo di permessi di soggiorno speciale per i membri dell'equipaggio di natanti sammarinesi, di cui all'articolo 10, comma 2, lettera c) della Legge 18 giugno 2010 n. 118 e successive modifiche, è di 10.

Art. 5

- 1. Il numero massimo di permessi di soggiorno speciale per infermieri in servizio presso l'Ospedale di Stato, di cui all'articolo 10, comma 2, lettera d) della Legge 28 giugno 2010 n. 118 e successive modifiche, è di 45.

Art. 6

- 1. Il numero massimo di permessi di soggiorno speciale per docenti universitari presso l'Università degli Studi di San Marino, di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e) della Legge 28 giugno 2010 n. 118 e successive modifiche, è di 20.

Art. 7

- 1. Il numero massimo di permessi di soggiorno per programmi vacanza/lavoro, di cui all'articolo 10 bis della Legge 28 giugno 2010 n. 118 e successive modifiche, è di 125.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 21 novembre 2016/1716 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Marino Riccardi – Fabio Berardi

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**
Gian Carlo Venturini